



*Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne,
Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO 10

**AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
COMUNE DI NE'**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1354/2016

Oggetto: COMUNE DI NE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 211 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PILOTA PER IL COMPOSTAGGIO DI FORSU NEL COMUNE DI NE, VIA SAN BIAGIO, 8

In data 06/05/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile del Servizio Acqua e rifiuti, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (protocollo n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ad oggetto " Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006";

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 90612 del 17.11.2015, completata con integrazioni assunte a protocollo con n. 7884 del 11.02.2016, con la quale il Comune di Ne ha inoltrato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto pilota per il compostaggio di FORSU che sarà localizzato nel comune di Ne in via S.Biagio 8;

Visto che l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Ne risulta completa di copia di avvenuto versamento pari a € 400,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	400,00	232	2015

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 22.03.2016 che si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di modifica sostanziale del comune di Ne;

Vista la relazione istruttoria datata 22.03.2016 predisposta dall'Ufficio Suolo che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., il progetto presentato dal Comune di Ne per l'installazione e contestuale gestione dell'impianto pilota per il compostaggio di FORSU sito nel comune di Ne in via S. Biagio 8, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) l'impianto è autorizzato per un periodo massimo di due anni dalla data del presente provvedimento;
 - b) prima dell'avvio dell'attività il Comune di Ne dovrà comunicare all'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova il completamento dei lavori al fine di consentire la verifica della conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
 - c) nell'impianto potranno essere conferite e trattate le seguenti tipologie di rifiuti compostabili per la produzione di ammendanti compostati misti:
 - CER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - CER 200201 – Rifiuti biodegradabili (sfalci e patate);
 - d) nell'impianto potrà essere trattato un quantitativo massimo giornaliero di 80 kg, pari a circa 29 t/anno;
 - e) non potranno essere effettuate operazioni di stoccaggio dei rifiuti di cui alla lettera c), che

- dovranno essere direttamente conferiti all'interno dell'impianto di compostaggio;
- f) il processo di compostaggio non potrà avere, complessivamente, una durata inferiore a 90 gg;
 - g) dovranno essere effettuati controlli sia di natura visiva che qualitativa dei rifiuti conferiti nell'impianto e del corretto grado di umidità e maturazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta fornitrice, mediante prelievi a campione, su entrambe le camere di compostaggio, secondo le seguenti frequenze:
 - 1 ogni 15 giorni per i primi 3 mesi successivi all'avvio;
 - 1 ogni 30 giorni fino ai 6 mesi successivi all'avvio;
 - h) in occasione della produzione del primo lotto di compost e successivamente con cadenza annuale, dovranno essere eseguiti controlli analitici sul compost prodotto al fine di attestare la conformità del prodotto finale ai parametri di legge fissati dal D.Lgs. 75/2010, allegato 2, tabella 2, riga 5, per gli "Ammendanti compostati misti". Nel caso in cui il compost prodotto non possedesse i requisiti di cui sopra dovrà essere smaltito come rifiuto;
 - i) dovranno essere messe in atto modalità gestionali al fine di evitare lo sviluppo di emissioni di odori molesti e di percolamenti di liquidi, in particolare nelle fasi di svuotamento della compostiera e di riempimento dei contenitori destinati al completamento della maturazione;
 - j) almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto di compostaggio il Comune di Ne dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento di Genova – Servizio Territoriale;
 - k) nei 60 giorni successivi alla messa in esercizio di cui alla precedente lettera il Comune di Ne dovrà mettere a regime l'impianto di compostaggio e procedere al collaudo analitico della relativa emissione in atmosfera mediante la valutazione dei seguenti parametri:
 - solfuro di idrogeno: secondo quanto previsto dal M.U. n. 634;
 - ammoniacca: secondo quanto previsto dal M.U. n. 632;
 - sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale: secondo quanto previsto dalla Norma UNI-EN 12619 o 13526;
 - tempi e numero di prelievi: secondo quanto previsto dal M.U. n. 158;
 - portata dell'emissione: secondo quanto previsto dalla Norma UNI-EN. 16911;
 - metodologie differenti dovranno essere concordate preventivamente con la C.M. di Genova;
 - l) nei 15 giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto il Comune di Ne dovrà provvedere a trasmettere i risultati del collaudo alla Città Metropolitana di Genova. Sulla base della valutazione degli stessi la C.M. di Genova si riserva di stabilire limiti e/o ulteriori prescrizioni all'emissione dell'impianto di compostaggio;
 - m) eventuali spandimenti accidentali di liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento o reimmesso nel ciclo di compostaggio. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso l'impianto per tali eventualità;

- n) eventuali rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- o) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto corredata con dichiarazione di accettazione da parte dello stesso incaricato;
- p) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere costituita per tutta la durata dell'autorizzazione a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di € 523,96 con una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- q) l'originale della garanzia finanziaria dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- r) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera p) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- s) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero.
- 2) di introitare la somma pari a € 400,00, versata dal Comune di Ne secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300162 4	+	400,00					232	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	400,00								
TOTALE SPESE:				-									

- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ne;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 4 Chiavarese e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova per i controlli di rispettiva competenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e all'Albo Gestori.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**